STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 –Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetto.it - www.studioperinetto.it

Torino, 10 gennaio 2025

Circolare n. 2/2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) – Principali novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

di seguito si riepilogano le principali novità contenute nella Legge Bilancio 2025 in materia di lavoro:

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF

Permane anche per il 2025 la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro fino a 50.000 euro
- 43% per i redditi che superano i 50.000 euro

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per reddito da lavoro dipendente spettanti per i redditi fino a 15.000 euro, **sono state elevate** da 1.880 euro **a 1.955 euro**.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Dal 1° gennaio 2025 per i titolari di reddito di lavoro dipendente viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale".

Il beneficio spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale che va dal 7,1% al 4,8%.

Per i redditi tra i 20.000 euro e i 32.000 euro spetta un importo **di 1.000 euro fissi**.

Per i redditi tra i 32.000 euro l'importo diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di 40.000 euro.

DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Dal 1° gennaio 2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.

- Vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di **30 anni d'età non disabili**.
- Vengono abolite le detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi.
- Vengono abolite le detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI

A decorrere dall'anno 2025 si introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI. Saranno **necessarie almeno 13 settimane** di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione volontaria (dimissione o risoluzione contrattuale) avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria (licenziamento). In mancanza del requisito, non sarà possibile accedere alla NASpI.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per i lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, è prevista **una riduzione contributiva del 50% per i primi 36 mesi di attività.**

FRINGE BENEFIT

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- **1.000 euro**, per tutti i dipendenti;
- **2.000 euro**, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

FABBRICATI LOCATI AI DIPENDENTI NEOASSUNTI TRASFERITI

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE

A decorrere dal periodo d'imposta del 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

BONUS NUOVE NASCITE

Al fine di incentivare la natalità, per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2025** è riconosciuto un importo **una tantum pari a 1.000 euro**, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.

Tale importo è erogato dall'INPS su domanda del interessato a condizione che il nucleo familiare abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

BONUS ASILI NIDO

A partire dal 1° gennaio 2025 è stato eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire del "bonus asilo nido".

Il bonus è riconosciuto per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, per un **importo di 3.600 euro (è stato aumentato di 2.100 euro)**, mentre per le famiglie con ISEE superiori a 40.000 euro l'importo del bonus resta fermo a **1.500 euro.**

CONGEDO PARENTALE

Dal 1° gennaio 2025, viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili siano **elevate** in alternativa tra i genitori:

- **all'80% della retribuzione per 2 mensilità**, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed e entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
- **all'80% della retribuzione per 3 mensilità**, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

A partire dall'anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma.

L'esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico e autonome che percepiscono uno tra i redditi di lavoro autonomo redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Le lavoratrici devono essere **madri di 2 o più figli** e l'esonero spetta fino al mese del **compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.** Dal 2027 se madri di tre o più figli l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro annui.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO